



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Programmazione, Bilancio, Enti locali, Affari Istituzionali e Generali, Controlli, Personale)

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO.

Testo licenziato con modifiche dalla Commissione in sede referente ai sensi dell'art. 49 del Regolamento del Consiglio regionale del Veneto

a seguito dell'assegnazione per l'istruttoria del

PROGETTO DI LEGGE N. 272

d'iniziativa della Giunta regionale

licenziato il **17.07.2024** nella seduta n. **144**

con la seguente votazione:

		Favorevoli	Contrari	Astenuti
Voti rappresentati	n. 39	33	0	6
Maggioranza richiesta	n. 20			

Relatore in Aula: il consigliere Stefano GIACOMIN

Correlatore in Aula: la consigliera Chiara LUISETTO

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO

Relazione

Relatore: il consigliere Luciano SANDONÀ

Signor Presidente, colleghi consiglieri, con il presente progetto di legge, attesa la costante esigenza di dare ai settori produttivi ed ai cittadini veneti strumenti normativi efficienti ed adeguati, si propone anche per l'anno 2024, in continuità con quanto avvenuto nel corso degli ultimi anni, l'approvazione di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, prive di impatto sul bilancio regionale, raggruppate per settori omogenei di materie a seconda della competenza delle singole Commissioni consiliari permanenti.

Nello specifico, il testo del provvedimento interviene in materia di affari istituzionali, personale e bilancio e si compone di n. 3 articoli, accompagnati, singolarmente, da una breve relazione che esplicita le motivazioni della proposta normativa con indicazione dell'Area e della Struttura regionale di riferimento. Il testo si conclude con le disposizioni finali.

Il Capo I comprende l'articolo 1 in materia di affari istituzionali e reca la disciplina per la nomina di commissari regionali. In particolare, la proposta normativa, di carattere generale ed eventualmente integrativa di norme già esistenti, purchè compatibile con quest'ultime, consente alla Giunta regionale di provvedere alla nomina di commissari ad acta, commissari liquidatori o straordinari, nelle ipotesi in cui manchi nell'ordinamento regionale una analoga previsione di intervento sostitutivo in caso di mancato funzionamento di un ente, azienda od organismo istituito con legge regionale, di mancata adozione di atti obbligatori od anche ove la nomina sia prevista dalla normativa statale e regionale e non disciplinata puntualmente.

Il Capo II, con l'articolo 2, modifica l'articolo 24 della legge regionale n. 54 del 2012 in materia di personale regionale. Con l'intervento normativo si introduce una disposizione che consente alla Giunta regionale, su proposta del Segretario generale della programmazione, di nominare un dirigente del ruolo regionale che svolga le funzioni del Direttore di Area che, per qualsiasi causa, cessi dall'incarico, nelle more del conferimento del nuovo incarico. Dette funzioni possono essere svolte temporaneamente, per non più di sei mesi.

Con l'articolo 3, introdotto nel testo in esito all'approvazione da parte della Prima Commissione di un emendamento a firma dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, illustrato nella seduta del 17 luglio 2024, si intende assicurare forme di continuità nel presidio e nello svolgimento delle funzioni del Segretario generale del Consiglio, attesa la dichiarata centralità della Segreteria generale, forma organizzativa della struttura amministrativa del Consiglio, nell'assetto dell'organizzazione delle strutture a supporto delle funzioni e delle prerogative istituzionali del Consiglio e dei suoi organi; quanto sopra, con particolare riferimento alla complessa fase di transizione fra legislature.

La soluzione proposta prevede, da un lato la messa a regime dell'incarico, allo stato comunque risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della

legislatura, non oltre la data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l'incaricato (e solo qualora la stessa ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura); dall'altro il recepimento nell'ordinamento regionale, in termini di autoapplicatività, della previsione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, che contempla la possibilità di proseguire a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese, l'incarico dirigenziale cessato per il conseguimento di diritto a pensione, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare e comunque non oltre l'età di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia; quanto sopra rimanendo salve le prerogative, sia dell'Ufficio di presidenza che dell'Assemblea del Consiglio regionale, di individuare altra e diversa figura da proporre alla Segreteria generale, ma disponendo, in particolare in caso di transizione di legislatura, dei termini tecnici funzionali all'assunzione delle relative determinazioni ed avvalendosi, nel contempo, del presidio delle funzioni da parte del Segretario generale; e rimanendo salva, parimenti, la facoltà dell'interessato di risolvere il contratto a titolo gratuito stipulato.

Il Capo III, con l'articolo 3 interviene in materia di bilancio modificando l'articolo 4 della legge regionale di contabilità n. 39 del 2001, al fine di adeguare la disciplina regionale alla normativa nazionale che ha innovato la definizione delle leggi di spesa rispetto alle indicazioni contenute nella normativa statale precedente, accogliendo, in tal senso, le osservazioni formulate dalla Corte dei Conti sulla morfologia giuridica degli oneri finanziari che distingue le spese a carattere continuativo da quelle pluriennali. A tal fine viene soppresso dall'articolo in questione il riferimento alle spese "ricorrenti" la cui dicitura non è più ricompresa tra i principi contabili nazionali.

Conclude il testo normativo ordinamentale il Capo IV, con due disposizioni finali: l'articolo 4 contiene la clausola di neutralità finanziaria, con cui si dà atto che all'attuazione della legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto; l'articolo 5 prevede che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

In chiusura, va annotato che il provvedimento all'esame dell'Assemblea, d'iniziativa della Giunta regionale, è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 27 giugno 2024, dove ha assunto il numero 272 tra i progetti di legge dell'undicesima legislatura.

Il 3 luglio è stato assegnato in sede referente alla Prima Commissione.

Nella seduta del 10 luglio è stato illustrato ai componenti della medesima che, nella successiva seduta del 17 luglio, lo hanno licenziato a maggioranza, incorporandovi l'articolo 3 di cui si è dato conto poc'anzi.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro con delega Vianello, Gerolimetto, Giacomini, Sandonà), Liga Veneta per Salvini Premier (Cestari, Corsi, Favero), Forza Italia-Berlusconi-Autonomia per il Veneto (Bozza), Veneta Autonomia (Piccinini); si sono astenute le rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico Veneto (Camani, Luisetto).

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO ORDINAMENTALE 2024 IN MATERIA DI AFFARI ISTITUZIONALI, PERSONALE E BILANCIO

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali

Art. 1 - Commissari di nomina regionale.

1. È attribuita alla Giunta regionale la competenza alla nomina di commissari straordinari, anche liquidatori, o alla nomina di commissari ad acta per l'esercizio di attività o l'adozione di specifici atti obbligatori per legge, di enti, agenzie, aziende o altri organismi istituiti con legge regionale "di seguito ente", in particolare, con riferimento:

- a) a situazioni che pregiudicano il regolare funzionamento dell'ente;
- b) a casi di inerzia o inadempimento dell'ente a provvedere al compimento di atti o attività obbligatori per legge;
- c) alla presenza di organi decaduti o comunque impossibilitati a svolgere il regolare funzionamento in base alla disciplina di riferimento;
- d) a casi di scioglimento dell'ente, al fine di provvedere alla sua messa in liquidazione;
- e) alle ipotesi in cui disposizioni statali o regionali prevedano, genericamente, la nomina di un commissario.

2. La nomina dei commissari di cui al comma 1 è preceduta da diffida comunicata all'ente interessato, salvo i casi di necessità ed urgenza a provvedere o le ipotesi di oggettiva impossibilità per l'ente di adempiere. La diffida deve indicare il termine entro il quale l'ente interessato è tenuto ad adempiere; decorso inutilmente tale termine si procede alla nomina del commissario.

3. La nomina del commissario è disposta dalla Giunta regionale, in conformità alla normativa di settore, con apposito provvedimento nel quale sono indicati, in particolare:

- a) le motivazioni della nomina, precisando i presupposti per i quali si provvede;
- b) le funzioni ed attività del commissario;
- c) gli oneri economici posti a carico dell'ente commissariato, relativamente alle indennità e rimborsi spese spettanti al commissario;
- d) la durata dell'incarico commissariale, eventualmente rinnovabile;
- e) eventuali direttive per lo svolgimento dell'incarico commissariale.

4. Fermo restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190" nonché le specifiche cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dalla normativa di riferimento, il commissario è scelto tra soggetti dotati di adeguata e comprovata professionalità ed esperienza in relazione all'incarico da ricoprire ed in possesso dei requisiti eventualmente previsti dalla normativa di riferimento.

5. Il presente articolo integra le disposizioni regionali di settore vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per gli aspetti con esse compatibili.

CAPO II - Disposizioni in materia di personale

Art. 2 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".

1. All'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nella rubrica la parola: "*dimissioni*" è sostituita dalla seguente: "*cessazione*";
- b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Ove un Direttore di Area, per qualsiasi causa, cessi dall'incarico, le relative funzioni possono essere svolte temporaneamente e per non più di sei mesi, da un Dirigente del ruolo regionale nominato dalla Giunta regionale su proposta del Segretario generale della programmazione, al quale spetta il medesimo trattamento economico previsto per il Direttore di Area."

Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".

1. All'articolo 16, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni, dopo le parole: "*alla fine della legislatura*" sono aggiunte le seguenti: "*o alla data prevista dalla legge per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia per l'incaricato, qualora ricada nel secondo semestre successivo alla fine della legislatura.*".

2. All'articolo 16, comma 5, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "*Per effetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'incarico di Segretario generale prosegue a titolo gratuito, con il solo rimborso delle spese rendicontate nel limite stabilito dall'Ufficio di presidenza, fino alla scadenza e comunque per un periodo non superiore ad un anno dalla data di collocamento in quiescenza del titolare, fatta salva la sua facoltà di risolvere il contratto.*".

CAPO III - Disposizioni in materia di bilancio

Art. 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 le parole: "*o ricorrente,*" sono soppresse.

CAPO IV Disposizioni finali

Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di affari istituzionali	3
Art. 1 - Commissari di nomina regionale.	3
CAPO II - Disposizioni in materia di personale	4
Art. 2 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto".....	4
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale".....	4
CAPO III - Disposizioni in materia di bilancio	4
Art. 4 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".	4
CAPO IV Disposizioni finali	4
Art. 5 - Clausola di neutralità finanziaria.	4
Art. 6 - Entrata in vigore.....	5